

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1863

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 13 aprile 1994,
n. 230, recante interventi urgenti in materia di prevenzione
e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono state adottate misure volte a dare continuità all'attuazione di alcuni progetti, in corso di realizzazione, mirati alla prevenzione e rimozione di fenomeni di dispersione scolastica in zone del nostro paese in cui più grave è il rischio di degrado sociale.

Peraltro, le predette misure si esauriscono con l'anno scolastico 1993-94, senza che esse abbiano potuto sviluppare tutte le loro potenzialità in relazione anche alla programmazione degli interventi che l'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, prevede come strumento per realizzare una migliore qualità dell'offerta educativa e per superare gradualmente i fenomeni di evasione dell'obbligo scolastico, di ripetenza, di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola.

Permane pertanto l'esigenza, di cui si è fatto interprete il citato decreto-legge del 1993, di non dissipare il patrimonio di capacità metodologico-operative acquisito dal personale che è stato già utilizzato nelle iniziative medesime.

Il predetto provvedimento di urgenza ha

autorizzato, al riguardo, l'utilizzazione di 250 unità di personale docente con esperienza specifica acquisita nell'attuazione di progetti nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma.

Appare ora necessario prorogare, per un ulteriore anno scolastico, l'utilizzazione del contingente in questione.

Contestualmente alla proroga della predetta utilizzazione, e sempre ad evitare che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi di bilancio, si mantiene la riduzione compensativa, da 1.000 a 750 delle unità di personale scolastico utilizzabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, con la sola variante, che le utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera *b*) del predetto articolo 5 vengono consentite nel limite massimo di 80 unità. Per tale motivo non si rende necessario allegare la relazione tecnica.

Il provvedimento legislativo che si propone riveste carattere d'urgenza per la necessità di avere tempestivamente un quadro certo di riferimento per gli adempimenti operativi da porre in essere in preparazione dell'avvio del prossimo anno scolastico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

Decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1994.

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici,

enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

3. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - JERVOLINO RUSSO - MANCINO
- BARUCCI - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO